



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORADU DE SOS TRABALLOS PÚBLICOS
ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

Direzione generale
Servizio dei contratti pubblici e dell'Osservatorio regionale
Settore degli appalti e contratti

Bando di gara 15/2016/LL.PP.

**Appalto per l'affidamento dei servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione dei lavori, misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, relativi ai lavori di realizzazione nuovi attracchi traghetti e dragaggio fondali del porto di CARLOFORTE. Procedura aperta ai sensi degli articoli 60, 95, comma 3, lett. b) e 157, comma 2 del D. Lgs. 50/2016. Importo stimato onorari a base d'asta € 341.368,08 (CUP E96J13000580001 - CIG 67859116E7).
Gara del 5.10.2016**

RISPOSTE ALLE DOMANDE FREQUENTI (FAQ)

Aggiornato al 22.09.2016

Sommario:

1. Criteri di valutazione e punteggio premiante
2. Sopralluogo
3. Requisiti speciali di qualificazione
4. Subappalto
5. Offerta tecnica

1. Criterio di valutazione e punteggio premiante

QUESITO N. 1.1

D. Per il soddisfacimento del criterio di valutazione previsto ai punti A1.2 dell'offerta tecnica e, per meglio rispondere al criterio di cui al punto A1.7 (servizi migliorativi) vorremmo inserire due professionisti nel gruppo di lavoro pur non facendo parte della struttura operativa della nostra società. Trattandosi di figure non fondamentali per partecipare alla gara ma di figure primarie per consentire la formulazione di un'adeguata offerta tecnica vorremmo sapere se è possibile inserirli nel Modello 1 come "Professionista indicato".

R. Come previsto dall'art. 7.2, comma 5 del Disciplinare di gara, "*Ciascuno dei soggetti indicati nella struttura operativa deve essere componente di una associazione temporanea oppure professionista in organico del concorrente, con status di dipendente.*"



Direzione generale
Servizio dei contratti pubblici e dell'Osservatorio regionale
Settore degli appalti e contratti

Bando di gara 15/2016/LL.PP.

socio attivo, consulente su base annua (o collaboratore a progetto, in caso di soggetti non esercenti arti e professioni)."

Con riferimento al quesito, pertanto, i criteri di valutazione previsti ai punti A1.2 e, nei termini riferiti da codesto Operatore, A1.7 dell'Offerta Tecnica, possono essere soddisfatti solo tramite professionisti in organico del concorrente o, in alternativa, attraverso il ricorso al raggruppamento temporaneo di professionisti in possesso dei requisiti necessari. In caso di raggruppamento temporaneo l'operatore economico concorrente è tenuto a presentare la documentazione prevista nel disciplinare di gara per i raggruppamenti temporanei, compilando non solo il Modello 1, recante "*Proposta struttura operativa.*" ma anche il Modello 4 : "*Dichiarazione costituzione A.T.I./Consorzi ordinari/GEIE da costituire*". Si rammenta, inoltre, che ciascuno degli operatori economici del raggruppamento dovrà presentare il DGUE e tutta la documentazione amministrativa, come specificato nell'art. 9 del Disciplinare di gara.

QUESITO N. 1.2

- D.** Con riferimento alle procedure di gara in oggetto ed a quanto richiesto al sub-criterio A1.2 della tabella A (*Soddisfacimento del requisito di cui all'art. 2.6.1 dell'allegato 1 del Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 24/12/2015 relativo alla presenza all'interno della struttura di progettazione di un professionista accreditato dagli organismi di certificazione energetico ambientale accreditati secondo la norma internazionale ISO-IEC 17024 o equivalente*), si chiede se il possesso della certificazione ISO 9001:2008 e della certificazione ISO 14001:2004, possa essere considerato equivalente a quanto richiesto nel su citato sub-criterio e quindi valutato positivamente al fine dell'ottenimento del punteggio premiante.
- R.** Il Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 24/12/2015, all'art. 2.6.1 dell'allegato 1, prescrive che venga attribuito un punteggio premiante alla proposta redatta da:
- "un professionista accreditato dagli organismi di certificazione energetico-ambientale degli edifici accreditati secondo la norma internazionale ISO/IEC 17024... (omissis)";



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORADU DE SOS TRABALLOS PÚBLICOS
ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

Direzione generale
Servizio dei contratti pubblici e dell'Osservatorio regionale
Settore degli appalti e contratti

Bando di gara 15/2016/LL.PP.

oppure

- “una qualunque struttura di progettazione (come previsto dalle norme sugli appalti) al cui interno sia presente almeno un professionista accreditato dagli organismi di certificazione energetico-ambientale degli edifici accreditati secondo la norma internazionale ISO/IEC 17024... (omissis)”.

Difatti la norma ISO-IEC 17024 è la norma che stabilisce i requisiti per gli organismi di certificazione delle persone che si devono accreditare presso Accredia (l'unico ente riconosciuto in Italia ad attestare che gli organismi di certificazione ed ispezione... ..abbiano le competenze per valutare la conformità dei prodotti, dei processi e dei sistemi agli standard di riferimento). Tali Enti, una volta accreditati, possono a loro volta accreditare i vari professionisti nelle diverse competenze.

Le norme della serie ISO 9000 sono norme a carattere volontario, emesse dalla ISO, che specificano un modello di sistema di gestione per la qualità valido per qualsiasi genere di organizzazione operante in qualsiasi settore di attività, ivi compresa quella relativa i Servizi di Ingegneria; forniscono i requisiti minimi per mettere in atto un Sistema di Gestione per la Qualità. Nella fattispecie la ISO 9001:2008 specifica i requisiti dei sistemi di gestione per la qualità da utilizzarsi quando un'organizzazione vuole dimostrare la propria capacità a fornire prodotti che soddisfino i requisiti dei clienti e quelli cogenti applicabili e miri a conseguire la soddisfazione dei clienti.

Le norme internazionali della serie ISO 14000 rappresentano lo strumento normativo che le aziende hanno a disposizione per migliorare la gestione ambientale delle proprie attività, prodotti e servizi; la ISO 14001:2004 fornisce i requisiti per l'attuazione di un sistema di gestione ambientale certificabile.

Entrambe le norme hanno come riferimento, quindi, un sistema di gestione.

Per quanto sopra, il possesso da parte del concorrente delle certificazioni ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004 si ritiene non equivalente alla presenza, all'interno della struttura di progettazione, di un professionista accreditato dagli organismi di certificazione energetico ambientale accreditati secondo la norma internazionale ISO-IEC 17024.



Direzione generale
Servizio dei contratti pubblici e dell'Osservatorio regionale
Settore degli appalti e contratti

Bando di gara 15/2016/LL.PP.

Resta, comunque, ferma e impregiudicata l'autonomia decisionale della Commissione valutatrice.

QUESITO N. 1.3

- D.** In relazione all'articolo 8.2 – Contenuti offerta tecnica – al comma 1 – punto C – ultimo punto (pag. 30): è sufficiente che il giovane professionista indicato posseda Partita Iva al momento dell'aggiudicazione definitiva e non al momento della partecipazione al bando??
- R.** Come previsto nel disciplinare di gara all'articolo 8.2, recante *Contenuti offerta tecnica*: “*Ai fini dell'ottenimento del punteggio premiante di cui all'art. 95, comma 13, del D.Lgs 50/2016, in offerta tecnica dovrà indicarsi il nominativo di un giovane professionista iscritto al relativo ordine professionale da meno di 5 anni.*” Resta chiarito ed inteso che, come previsto dall'art. 7.2, comma 5 del Disciplinare di gara, ciascuno dei soggetti indicati nella struttura operativa, compreso il giovane professionista, *deve essere componente di una associazione temporanea oppure professionista in organico del concorrente, con status di dipendente, socio attivo, consulente su base annua (o collaboratore a progetto, in caso di soggetti non esercenti arti e professioni).*” Tali presupposti devono necessariamente sussistere alla data di scadenza della presentazione delle offerte.

QUESITO N. 1.4

- D.1** Per quanto riguarda il professionista accreditato dagli organismi di certificazione energetico ambientale (rif. ISO-IEC 17024 o equivalente), si chiede se sia necessario inserire il professionista accreditato come operatore economico all'interno del raggruppamento (es. RTP tipo verticale) o se invece sia sufficiente nominarlo come elemento del gruppo di progettazione (ad es. come consulente) esterno alla compagine degli operatori costituenti il RTP.
- D.2** Per quanto riguarda il professionista incaricato del coordinamento del progetto e della integrazione delle relazioni specialistiche, si chiede se sia necessario inserire il professionista come operatore economico all'interno del raggruppamento (es. RTP tipo



Direzione generale
Servizio dei contratti pubblici e dell'Osservatorio regionale
Settore degli appalti e contratti

Bando di gara 15/2016/LL.PP.

verticale) o se invece sia sufficiente nominarlo come elemento del gruppo di progettazione (ad es. come consulente) esterno alla compagine degli operatori costituenti il RTP.

- R. Si rappresenta preliminarmente che, come previsto dall'art. 7.2, comma 5 del Disciplinare di gara: *“Ciascuno dei soggetti indicati nella struttura operativa deve essere componente di una associazione temporanea oppure professionista in organico del concorrente, con status di dipendente, socio attivo, consulente su base annua (o collaboratore a progetto, in caso di soggetti non esercenti arti e professioni).”* “Ciascuno dei soggetti indicati nella struttura operativa, pertanto, sia che si tratti *“di professionista accreditato dagli organismi di certificazione energetico ambientale (rif. ISO-IEC 17024 o equivalente), sia che si tratti di professionista incaricato del coordinamento del progetto e della integrazione delle relazioni specialistiche”,* qualora non faccia parte dell'organico del concorrente, deve essere raggruppato in RTP. Si rinvia alla FAQ, quesito 1.1.

2. Sopralluogo

QUESITO N. 2.1

- D. Con riferimento alle procedure di gara in oggetto si chiede quali sono le modalità per effettuare il sopralluogo per la presa visione dei luoghi dell'intervento.
- R. Il Disciplinare di gara, a pag. 31 (Art. 8.3 – 1 - IV) prevede che *“La dichiarazione di offerta deve attestare che l'operatore economico ha esaminato tutti gli elaborati predisposti dall'amministrazione; si è recato sul luogo di esecuzione dei lavori, ha preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei servizi e ha giudicato gli stessi realizzabili, e il corrispettivo dei servizi nel complesso remunerativo e tale da consentire il ribasso offerto”* (**Modello 2** Dichiarazione di offerta economica/tempo e di avvenuto sopralluogo). Il previsto sopralluogo, pertanto, deve essere effettuato senza la presenza di Funzionari dell'Amministrazione.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORADU DE SOS TRABALLOS PÚBLICOS
ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

Direzione generale
Servizio dei contratti pubblici e dell'Osservatorio regionale
Settore degli appalti e contratti

Bando di gara 15/2016/LL.PP.

3 Requisiti speciali di qualificazione

QUESITO N. 3.1

- D.** In relazione all'articolo 7.1– Requisiti speciali di qualificazione - Al comma 4 il requisito si intende raggiunto con due servizi di punta la cui somma risulti pari ad almeno il 50% dell'importo opere a gara.
- R.** Si conferma che come previsto nel disciplinare di gara, articolo 7.1, recante *Requisiti speciali di qualificazione* – comma 4 - il requisito si intende soddisfatto con due servizi di punta la cui somma risulti pari ad almeno il 50% dell'importo opere a gara.

QUESITO N. 3.2

- D.** In relazione all'articolo 7.1 - punto 6 del Disciplinare, e relativamente alla valutazione del requisito di cui ai precedenti commi 3 e 4 del Disciplinare stesso, in merito ai servizi di progettazione dei lavori svolti per prestazioni professionali per privati, ed in carenza dei certificati richiesti (verbale di verifica o validazione ai sensi di legge), si chiede se gli stessi possono essere sostituiti da idonea autocertificazione corredata di fatture di saldo delle prestazioni svolte (in mancanza delle dichiarazioni del committente attestanti la regolarità della prestazione svolta, poiché nello specifico caso trattasi di prestazioni svolte all'esterno per società private, non più reperibili) e dai documenti progettuali relativi.
- R.** Si rappresenta che, ai sensi dell'art. 5 del Disciplinare di gara, punto 4, i documenti atti a comprovare il possesso dei requisiti speciali di capacità tecnico - organizzativa sono i seguenti:
- *in caso di servizi svolti per **committenti privati**: gli atti di cui al precedente punto, ove disponibili, certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti o dichiarati dall'operatore economico corredata dalla prova dell'avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o concessori, certificato di collaudo, copia del contratto d'appalto o delle fatture di liquidazione, documentazione contabile dei lavori, o da*



Direzione generale
Servizio dei contratti pubblici e dell'Osservatorio regionale
Settore degli appalti e contratti

Bando di gara 15/2016/LL.PP.

qualunque altro atto facente fede fino a querela di falso che possa essere ritenuto utile e sufficiente per l'acquisizione degli elementi e delle notizie già dichiarate in sede di gara;

- *dalla documentazione devono comunque risultare direttamente o, in assenza, mediante ulteriore dichiarazione in calce da parte del rappresentante del committente (se si tratta di lavoro pubblico), ovvero dello stesso tecnico (se si tratta di lavoro privato):*

- a) *la descrizione del servizio (livello della progettazione, direzione dei lavori, ecc.),*

così come definito all'articolo 23 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

- b) *il periodo temporale di svolgimento del servizio (inizio e ultimazione);*

- c) *gli importi dei lavori e la relativa suddivisione nelle categorie di opere di cui al DM 2016;*

- d) *precisazione che lo stesso è stato regolarmente eseguito.*

Nel caso di impossibilità oggettiva ad ottenere i predetti certificati o attestazioni, il concorrente può presentare altra documentazione dalla quale siano desumibili i predetti dati idonei a comprovare l'avvenuto svolgimento del servizio.

Nell'ipotesi prospettata da Codesto operatore economico, pertanto, relativa a servizi di progettazione dei lavori svolti per prestazioni professionali per privati, in assenza dei *certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti privati*, gli stessi possono essere sostituiti da idonea autocertificazione corredata di fatture di saldo delle prestazioni svolte e dai documenti progettuali relativi. Resta chiarito ed inteso che, secondo quanto previsto nel disciplinare di gara, dalla documentazione presentata devono evincersi tutti gli elementi sopra riportati (da a) a d)

4 Subappalto

QUESITO N. 4.1

D. Se il concorrente che ha indicato eventuali subappaltatori nel suo DGUE, deve fornire, per ognuno dei subappaltatori interessati, le informazioni richieste dalle Sezioni A e B della Parte II e dalla Parte III del DGUE, come recita il ri-quadro grigio a pag. 5 della Sezione D, Parte II del DGUE.



Direzione generale
Servizio dei contratti pubblici e dell'Osservatorio regionale
Settore degli appalti e contratti

Bando di gara 15/2016/LL.PP.

R. In considerazione del combinato disposto degli artt. 31, comma 8 e 105, comma 6 del D.lgs 50/2016, si ritiene che non ricorrano le condizioni di cui all'articolo 105, comma 6, del Codice. Nel caso di ricorso al subappalto, è necessaria e sufficiente, pertanto, la compilazione dei primi due punti della parte D il DGUE, recante *Informazioni concernenti i subappaltatori*.

Si richiama inoltre, l'attenzione sulla disposizione di cui all'art. 105, comma 3, lett. a) del D.lgs 50/2016, che prevede che *“non si configurano come attività affidate in subappalto: a) l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante”*.

5 Offerta tecnica

QUESITO N. 5.1

D. In riferimento alla Relazione “B – Professionalità e adeguatezza dell'offerta”, di cui all'Art. 8.2, comma 1, lett., B. si chiede di specificare se il concorrente deve produrre tre distinte relazioni (comunque rilegate in un unico fascicolo) ciascuna articolata in capitoli corrispondenti agli elementi di valutazione (B) indicati nella Tabella A [art. 6.1, co. 1 del disciplinare], ovvero un'unica relazione (articolata come sopra) in ciascun capitolo della quale descrivere nel complesso i tre servizi affini che il concorrente intende presentare.

R. Come esplicito all'Art. 8.2, comma 1, lett. B del Disciplinare delle tre gare in argomento, la *“Relazione B - professionalità e adeguatezza dell'offerta”* è volta a consentire l'utilizzazione del Criterio di valutazione “B” di cui alla Tabella A - Offerta tecnica, riportata all'Articolo 6.1 dello stesso Disciplinare, ed è costituita dalla documentazione descrittiva, grafica e fotografica, relativa ad un numero massimo di tre servizi - ritenuti dal concorrente significativi della capacità di realizzare le prestazioni sotto il profilo tecnico - scelti fra interventi qualificabili affini/analoghi a quelli oggetto dell'affidamento.

Tale documentazione deve essere costituita da non più di tre cartelle formato A3, o sei cartelle formato A4 (ciascuna di una sola facciata) per ognuno dei servizi prestati (per un massimo di nove cartelle formato A3 o diciotto cartelle formato A4, nel caso di presentazione di tre servizi affini/analoghi).



Direzione generale
Servizio dei contratti pubblici e dell'Osservatorio regionale
Settore degli appalti e contratti

Bando di gara 15/2016/LL.PP.

Tale documentazione deve essere raccolta in un unico elaborato numerato, denominato come detto "Relazione B - professionalità e adeguatezza dell'offerta" che dovrà essere articolata in capitoli corrispondenti ai sub criteri di valutazione B1.1, B1.2, B1.3 e B1.4 indicati nella precitata Tabella A, in modo da consentirne una ottimale leggibilità.

Ciò premesso, precisando quanto prescritto all'Art. 8.2, comma 1, lett. B del disciplinare di gara, ed al fine di garantire:

- che ciascun intervento affine/analogo a quello oggetto dell'affidamento venga illustrato, come prescritto, da non più di tre cartelle formato A3, o sei cartelle formato A4 (ciascuna di una sola facciata);
- che la prevista articolazione in capitoli corrispondenti ai sub criteri di valutazione B1.1, B1.2, B1.3 e B1.4 sia effettivamente tale da consentire una ottimale leggibilità della Relazione (quest'ultimo aspetto rilevante per quanto attiene l'attribuzione del punteggio relativo al sub criterio B1.5 - *Completezza, chiarezza espositiva e coerenza della documentazione*).

Conseguentemente, la relazione "B" dovrà essere unica e composta da sub-relazioni, una per ciascun intervento affine/analogo presentato, ognuna delle quali sarà articolata in capitoli corrispondenti ai sub criteri di valutazione B1.1, B1.2, B1.3 e B1.4., e costituita da non più di tre cartelle formato A3, o sei cartelle formato A4 (ciascuna di una sola facciata).

Si rammenta che le cartelle in esubero rispetto al numero massimo richiesto non verranno prese in esame, seguendo il criterio della impaginazione di presentazione.